



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 9

DECRETO DEL SINDACO N. 9 DEL 01-07-2019

**Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT).**

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di luglio nella residenza municipale,

IL SINDACO

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, così come modificata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 7, della legge sopra citata, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che testualmente dispone:

«7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti

del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»

PRECISATO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- propone alla Giunta comunale il Piano triennale per la prevenzione della corruzione da approvare annualmente entro il 31 gennaio e definisce, nello stesso termine, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, Legge 190/2012);
- è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, che deve prevedere specifici obblighi di informazione nei suoi confronti (art. 1, comma 9, Legge 190/2012);
- provvede:
 - a) alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
 - b) alla verifica, d'intesa con il Responsabile di Settore competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 - c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del Piano adottato, il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, Legge 190/2012);
- entro dicembre di ogni anno trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'Amministrazione; riferisce sull'attività, nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora egli stesso lo ritenga opportuno (art. 1, comma 14, Legge 190/2012);

VISTO, inoltre, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

RILEVATO che, in base alle disposizioni contenute nel sopra citato decreto, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 5, D.Lgs. 33/2013):

- riceve le relative istanze, ove esse abbiano ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (c.d. accesso civico “semplice”);
- può chiedere agli uffici dell'amministrazione informazioni sull'esito delle istanze di accesso civico;

- decide, con provvedimento motivato, sulla richiesta di riesame presentata dal richiedente nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine, potendo altresì, ove ne ricorrano i presupposti, sentire il Garante per la protezione dei dati personali;

RILEVATO, altresì, che il Responsabile per la trasparenza (art. 43 del D.Lgs. 33/2013):

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione della altre forme di responsabilità;

RICHIAMATO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 08.02.2018 e confermato per il triennio 2019/2021 con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 31.01.2019;

VISTO il decreto sindacale n. 7 (Registro Generale n. 13) del 29.11.2018, con cui è stata nominata la Dott.ssa Giuliana Serafini titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Sarnano, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Ripe San Ginesio, a decorrere dal 01.12.2018 fino al 30.09.2019;

RAVVISTA la necessità di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Ente e ritenuto di individuare tale figura nella persona del Segretario comunale, Dott.ssa Giuliana Serafini, fino ad eventuale nuovo provvedimento;

RILEVATO che l'ANAC, sia attraverso la deliberazione CIVIT n. 15/2013, sia mediante la pubblicazione di FAQ (Anticorruzione 3.4) ha precisato che il titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico – amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa, attribuisca detta funzione alla Giunta o al Consiglio;

VISTA la legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive

modificazioni, con particolare riguardo ai principi nello stesso indicati di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 97, comma 4 lettera d);

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo n. 97 del 25/05/2016 con il quale tra l'altro:

- sono stati riuniti gli incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza;
- è stato previsto che a tale responsabile siano riconosciuti poteri idonei a garantirne l'autonomia e l'effettività di esercizio dei poteri;

DECRETA

1. di nominare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., la Dott.ssa Serafini Giuliana, Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di questo Comune;
2. di dare atto che la presente nomina decorre dalla data odierna e sino a successiva modifica;
3. di comunicare il presente decreto al Segretario incaricato per l'accettazione formale della nomina;
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Sarnano nell'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

IL SINDACO
Luca Piergentili

Per accettazione:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuliana Serafini

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Luca Piergentili

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-07-2019 al 01-08-2019

Lì 17-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuliana Serafini